

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DI CONCORSO

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso ed assume a parametro di riferimento il D.P.C.M. 23.03.1995, opportunamente adeguato alle attuali caratteristiche organizzative dell'Ente.

Art. 2 – Concorsi per titoli ed esami

Per ciascun componente delle commissioni esaminatrici, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge in materia di onnicomprensività della retribuzione, è riconosciuto un compenso differenziato come segue:

- per concorsi relativi ai profili professionali fino alla categoria A € 200,00.= + € 0,52.= per ciascun elaborato o candidato esaminato;
- per concorsi relativi ai profili professionali delle categorie B e C € 250,00.= + € 0,57.= per ciascun elaborato o candidato esaminato;
- per concorsi relativi ai profili professionali delle categorie D € 350,00.= + € 0,72.= per ciascun elaborato o candidato esaminato.

I compensi di cui sopra sono aumentati del 10% per i presidenti delle commissioni esaminatrici di concorso e ridotti alla stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

Art. 3 – Concorsi per soli titoli

Per ciascun componente delle commissioni esaminatrici, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge in materia di onnicomprensività della retribuzione, è riconosciuto un compenso differenziato come segue:

- per concorsi relativi ai profili professionali fino alla categoria A € 200,00.= + € 0,103.= per ciascun elaborato o candidato esaminato;
- per concorsi relativi ai profili professionali delle categorie B e C € 250,00.= + € 0,103.= per ciascun elaborato o candidato esaminato;
- per concorsi relativi ai profili professionali delle categorie D € 350,00.= + € 0,103.= per ciascun elaborato o candidato esaminato;

I compensi di cui sopra sono aumentati del 10% per i presidenti delle commissioni esaminatrici di concorso e ridotti alla stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

Art. 4 – Concorsi per soli esami

Per ciascun componente delle commissioni esaminatrici, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge in materia di onnicomprensività della retribuzione, è riconosciuto un compenso differenziato come segue:

- per concorsi relativi ai profili professionali fino alla categoria A € 200,00.= + € 0,413.= per ciascun elaborato o candidato esaminato;
- per concorsi relativi ai profili professionali delle categorie B e C € 250,00.= + € 0,52.= per ciascun elaborato o candidato esaminato;
- per concorsi relativi ai profili professionali delle categorie D € 350,00.= + € 0,62.= per ciascun elaborato o candidato esaminato.

I compensi di cui sopra sono aumentati del 10% per i presidenti delle commissioni esaminatrici di concorso e ridotti alla stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

Art. 5 – Concorsi per la copertura di posti di qualifica dirigenziale

Nei casi in cui nei concorsi per soli esami o per titoli ed esami per la copertura di posti di qualifica dirigenziale e selezioni art. 110 Tuel risulti necessario nominare componenti esterni della commissione esaminatrice in possesso di professionalità altamente specialistiche, scelti tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni o di aziende private,

liberi professionisti, docenti universitari, ricercatori o categorie di esperti assimilabili, il compenso lordo per ciascun componente è fissato in € 700,00.= per l'espletamento dell'intera procedura concorsuale.

Nel caso di selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, il compenso è ridotto del 50%.

Al segretario della commissione esaminatrice viene corrisposto un compenso pari a quello stabilito per i concorsi relativi ai profili professionali della categoria D, ridotto del 10%.

Art. 6 – Segretario generale. Dirigenti e titolari di posizione organizzativa

Al segretario generale, ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa dell'ente nominati componenti di commissioni esaminatrici di concorso non è dovuto alcun compenso per le attività espletate in seno alla commissione stessa.

Art. 7 – Membri aggiunti

Possono essere nominati, per esami di lingua straniera e per materie specifiche, membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorso.

Ai membri aggiunti sono dovuti i compensi previsti dagli artt. 2, 3 e 4, ridotti del 50%.

Tali compensi vanno adeguati in modo congruo per i membri aggiunti in possesso di professionalità altamente specialistiche, difficilmente reperibili.

Art. 8 – Personale interno

Al personale dell'ente, nominato componente di commissioni esaminatrici di concorso, al membro aggiunto, al segretario o al personale di supporto e vigilanza non è dovuto alcun compenso per le attività espletate, con eccezione del trattamento per lavoro straordinario per l'attività svolta al di fuori dell'ordinario orario lavorativo.

Art. 9 – Componenti dimissionari o dichiarati decaduti

Ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti loro attribuiti, i compensi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 4 bis sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.

Art. 10 – Personale addetto alla sorveglianza

A ciascun componente addetto alla sorveglianza, per l'attività prestata al di fuori del normale orario di servizio spetta un compenso orario lordo pari a € 10.33.=.

Nulla spetta per la sorveglianza prestata in orario di servizio.

Art. 11 – Aggiornamento dei compensi

Con proprio provvedimento i compensi di cui al presente regolamento possono essere aggiornati ogni cinque anni.

Art. 12 – Spese sostenute dai componenti esterni delle commissioni esaminatrici per l'espletamento dell'incarico

I compensi cui sopra si devono intendere onnicomprensivi delle spese a qualunque titolo sostenute. Non è previsto rimborso chilometrico per raggiungere la sede di concorso. Non verrà corrisposto alcun altro compenso aggiuntivo oltre a quelli previsti nel presente articolo.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 2021.